

Parlamento Italiano

Legge 24 marzo 2006, n. 127

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006

[Legge di conversione](#)

[Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione](#)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 31 marzo 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni comparativamente

piu' rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non abbiano cessato l'attivita'. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano al Programma di reimpiego e le modalita' di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonche' gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il *15 aprile 2006* il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

2. Le attivita' orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.

3. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attivita' di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.

4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilita' di mobilita' erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di *fuoriuscita dal Programma* e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che ricomprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.300 delle unita' indicate nel comma 1.

5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i primi ventiquattro mesi di attuazione del Programma.

6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, *tenendo conto delle competenze acquisite dai lavoratori stessi.*

7. All'art. 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita' formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita', al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso entro *quaranta giorni* alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei *trenta giorni*

successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilita', al competente servizio per l'impiego.

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito *di cui al medesimo comma 1* nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volonta' del lavoratore.

9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attivita' lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'I.N.P.S. dei contributi figurativi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a *1.300.000 euro* per l'anno 2006, a *2.600.000 euro* per l'anno 2007 e a *15,6 milioni di euro* a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'art. 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a *1.300.000 euro* per l'anno 2006, a *2.600.000 milioni di euro* per l'anno 2007 e a *15,6 milioni di euro* a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. All'art. 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine e' autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, *come rifinanziato dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe e' autorizzato a derogare, nel

limite di 50 milioni di euro *per l'anno 2006*, all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005.

Art. 4.

1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, *come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, *come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266*; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi. *Le risorse assegnate al Ministero della difesa sono ripartite sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. In sede di riparto, il Ministro della difesa attribuisce carattere prioritario alla prosecuzione dei servizi relativi alle prestazioni di manutenzione, manovalanza, pulizia e mensa e dei relativi livelli occupazionali, nonche' alle spese per l'attivita' addestrativa.*

2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'art. 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Art. 5.

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo determinato, di cui all'art. 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per le medesime finalita' e' autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita' non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita' *nel limite massimo di sei unita'*. La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorita'.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse *ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.*

Art. 6.

1. L'art. 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente art., valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 *ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.